

Comune di Verona
Sessione ordinaria di Consiglio Comunale
Proposta di Deliberazione N. 12/2026 dell'ODG

AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO

Oggetto: AGGREGAZIONE AL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA DELLA FRAZIONE RIZZA DELLA PROVINCIA DI VERONA. PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI VERONA, VILLAFRANCA DI VERONA E CASTEL D'AZZANO DELLA PROVINCIA DI VERONA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- una delle frazioni del Comune di Verona, denominata "Rizza", si sviluppa per alcune porzioni di territorio altresì nelle circoscrizioni dei Comuni di Villafranca di Verona, Verona e Castel d'Azzano, in provincia di Verona;
- l'abitato di Rizza sorge a ridosso del punto di convergenza dei confini amministrativi dei tre Enti (45.372212, 10.943465), alla periferia Sud/Ovest della Circoscrizione 5^a (Sud) del Comune di Verona, alla periferia Nord/Est del Comune di Villafranca di Verona e nella porzione Nord/Nord-Ovest del Comune di Castel d'Azzano; la frazione si estende su una superficie pianeggiante nell'ultimo lembo della media pianura veronese che, proprio al limitare del paese (a sud) incontra la bassa pianura originando la cosiddetta "fascia delle risorgive";
- rispetto al centro storico-amministrativo dei tre Comuni (considerando la sede municipale), la frazione Rizza dista rispettivamente 9 km (Comune di Verona), 3 km (Comune di Castel d'Azzano), 9,9 km (Comune di Villafranca di Verona);
- nella frazione Rizza risiedono approssimativamente n. 2.400 abitanti, così suddivisi: n. 415 residenti nel Comune di Verona, n. 792 nel Comune di Castel d'Azzano e n. 1189 nel Comune di Villafranca di Verona (dati dicembre 2022);
- dal secondo dopo guerra la frazione Rizza ha vissuto un costante aumento demografico, attirando nuovi nuclei familiari; tale aumento è stato favorito dallo sviluppo edilizio, che ha originato nuovi quartieri residenziali principalmente sui territori del Comune di Castel d'Azzano e del Comune di Villafranca di Verona;
- la frazione Rizza risulta appetibile per famiglie e giovani coppie che desiderano vivere in una zona tranquilla con ampi spazi verdi e un ambiente più rurale rispetto al centro cittadino, ma con accesso a numerosi servizi, dati anche dalla vicinanza del Comune di Villafranca di Verona e da un comodo accesso alle principali vie di comunicazione;

- la divisione amministrativa, tuttavia, influenza negativamente l'organizzazione territoriale, l'assetto urbanistico e la gestione dei servizi; la perimetrazione territoriale risale, infatti, a molti decenni fa, quando fuori Verona la campagna prevaleva sull'abitato; tale perimetrazione, con l'insediamento di famiglie e attività economiche, ha creato gradualmente un'estraneità della rappresentazione formale dei territori rispetto all'aggregazione degli interessi e dei servizi, localizzati sui territori dei tre Comuni, ma privi di una omogenea integrazione con il tessuto urbano; una perimetrazione territoriale dunque inadeguata rispetto alle mutate esigenze della comunità e di chi la amministra, come emerso in modo particolarmente evidente anche nel recente periodo pandemico;
- la pianificazione del territorio, in particolare, richiede di essere affrontata a un livello unitario, allo scopo di garantire l'efficienza non solo dell'infrastruttura viaria, già oggi a rischio saturazione, ma di tutti i pubblici servizi eventualmente da introdurre o da implementare;

Considerato che la crisi pandemica ha posto in evidenza la contraddizione tra esigenze della popolazione di risposte unitarie dal punto di vista politico-amministrativo e la frammentazione dei centri decisionali;

Atteso che di tale situazione di disagio i Sindaci dei Comuni di Villafranca di Verona, Verona e Castel d'Azzano in carica nel 2021 hanno preso coscienza e deciso, pertanto, di avviare un percorso per trovare una soluzione definitiva a un problema annoso, che richiedeva una risposta decisiva mettendo il bene della comunità davanti a ogni altro tipo di interesse, a campanilismi e particolarismi di sorta, con l'obiettivo di garantire ai cittadini i migliori servizi possibili e, soprattutto, servizi di pari qualità, evitando altresì alle popolazioni disagi e paradossi burocratici;

Dato atto che:

- nei mesi di gennaio e febbraio 2023 si è pertanto tenuto, a cura del gruppo civico denominato "Tavolo delle idee per Rizza unita" un sondaggio esplorativo (con il quesito *"Secondo te quale Comune dovrebbe aggregare (unire) l'intera frazione di Rizza?"*) tra i cittadini residenti nei territori della frazione Rizza, appartenenti ai tre Comuni di Villafranca di Verona, Castel d'Azzano e Verona, cui hanno partecipato in totale n. 1139 cittadini residenti nella frazione Rizza;
- il sondaggio è stato preceduto da iniziative informative su tutti e tre i territori comunali, mediante conferenze stampa congiunte dei primi cittadini e incontri pubblici presso i centri sportivi, e ha dato il seguente esito: n. 1133 voti validi (compresa una scheda bianca) espressi dai partecipanti al sondaggio nella frazione Rizza dei tre Comuni di Villafranca di Verona, Castel d'Azzano e Verona:
 - * voti n. 678 a favore dell'aggregazione al Comune di Villafranca di Verona;
 - * voti n. 412 a favore dell'aggregazione al Comune di Castel d'Azzano;
 - * voti n. 42 a favore dell'aggregazione al Comune di Verona;

Ritenuto, in considerazione di quanto sin qui richiamato e della rilevanza di una dimensione amministrativa unitaria quale base per la definizione di politiche omogenee, di

avviare le procedure per proporre la variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Villafranca di Verona, Castel d'Azzano e Verona, al fine di accorpate la frazione Rizza al Comune di Villafranca di Verona, rappresentando al meglio gli interessi della comunità, promuovendone uno sviluppo unitario, coordinato e con un'efficace semplificazione delle attività e dei procedimenti di programmazione territoriale, urbanistica, di infrastrutturazione viaria, di gestione delle opere pubbliche, di organizzazione di servizi basilari alle famiglie come la scuola, che, allo stato attuale, richiedono accordi di programma, protocolli di intesa, coordinamento tra uffici, tempistiche eccessivamente prolungate in quanto coinvolgono tre Amministrazioni Comunali, con rispettivi organi di indirizzo, dirigenti/responsabili di servizi/uffici, bilanci, documenti programmatori, regolamenti organizzativi;

Atteso che l'istanza di variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Villafranca di Verona, Castel d'Azzano e Verona è pienamente coerente con i principi di economicità ed efficienza amministrativa al servizio dello sviluppo unitario delle comunità insediate nel territorio regionale, come richiamato dall'art. 4 *"Sistema regionale delle autonomie locali"*, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Tuel), secondo cui *"La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile."*;

Richiamata, dunque, la L.R. n. 25/1992 *"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"*, che disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni e, in particolare, l'art. 4 disciplina la procedura per la variazione delle circoscrizioni comunali, gli atti di impulso e le fasi;

Atteso che, per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:

- a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;
- b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi;

Precisato che la L.R. n. 25/1992 stabilisce:

- all'art. 3 *"Le fattispecie possibili"*, che *"La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni"*;
- all'art. 4, che *"L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'articolo 3, spetta ai soggetti di cui all'articolo 20 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale di cui all'ex articolo 10-bis "Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni" formulato sulla base di criteri direttivi ivi specificati, tra cui il superamento della frammentazione territoriale;*
- all'art. 7, che *"Le delibere comunali comunali"* di cui trattasi, *"sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, devono essere assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati"* e che le stesse

“sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri”; delibere che, successivamente “alla scadenza del termine”, sono da inviare “alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni ed alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune”; che tali delibere comunali, “analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, devono essere motivate”, nella fattispecie, “sui punti espressamente previsti al comma 5 dell'articolo 4” e, dunque, ai criteri del Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali ex art. 10-bis della L.R. 25/1992, quali:

- a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;*
- b) superamento della frammentazione territoriale;*
- c) contiguità territoriale;*
- d) omogeneità economico, sociale e culturale;*
- e) rispetto di soglie demografiche minime;*
- f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali;*

Visto l'art. 20 dello Statuto del Veneto (approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), come richiamato dall'art. 4 della L.R. n. 25/1992, modificato dall'art. 2 della L.R. n. 3/2020, che prevede che l'iniziativa legislativa spetti, oltre che agli elettori, *“a ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali”, “ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti”;*

Dato atto che il Comune di Verona è legittimato all'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui trattasi, essendo comune di città capoluogo di provincia;

Richiamato, altresì, il Titolo III *“Referendum consultivi”* della L.R. n. 1/1973 e ss.mm.ii., avente a oggetto *“Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”*, che all'art. 24, comma 1, prevede la legittimazione *“a richiedere il referendum consultivo ai soggetti titolari della potestà di iniziativa legislativa, nonché ogni singolo Consiglio Provinciale o Comunale rappresentante le popolazioni interessate”;*

Precisato che l'art. 24 della L.R. n. 1/1973 e ss.mm.ii., preve:

- al comma 2, che *“La deliberazione del Consiglio regionale, che decide per l'effettuazione del referendum, deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum”;*
- al comma 3, che *“Con lo stesso atto è dato mandato al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione”;*

Considerato che l'art. 4, comma 6-bis della L.R. n. 25/1992 indica come termine per la presentazione alla regione delle iniziative legislative e delle richieste afferenti alle variazioni di circoscrizioni comunali il 30 aprile dell'anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo anche di uno solo dei comuni interessati e che, nella fattispecie, la scadenza del mandato amministrativo del Comune di Villafranca di Verona e di Castel d'Azzano è maggio 2028, del Comune di Verona è giugno 2027;

Vista la nota P.G. n. 9039 in data 23/02/2026, acquisita al ns. protocollo generale con P.G. n. 75286 in data 24/02/2026, con la quale il Comune di Villafranca di Verona ha trasmesso l'allegata relazione illustrativa, che sviluppa la conformità della proposta di revisione delle circoscrizioni comunali ai criteri generali dettati dall'ex art. 10-bis della L.R. 25/1992 per la ripermimetrazione di Rizza, dove si indicano le ragioni civiche e, soprattutto, di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi, nonché l'allegata relazione descrittiva del confine e le relative cartografie;

Precisato che la proposta di revisione delle circoscrizioni comunali mantiene comunque inalterato i requisiti demografici minimi previsti dall'art. 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'esercizio ottimale delle funzioni fondamentali e corrispondenti a 5.000 abitanti per la pianura, come confermato anche nel Piano di riordino territoriale della Regione del Veneto, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R.V. n. 17 del 16/01/2024;

Richiamato l'art. 8 *“Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni”* della L.R. n. 25/1992, che prevede che, al comma 1, *“con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi ed alle esigenze delle popolazioni interessate”*, nonché che, al comma 3, *“la legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale”*.

Dato, pertanto, atto che la variazione delle circoscrizioni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II della L.R. n. 25/1992 e dalla L.R. n. 1/1973 e ss.mm.ii.;

Atteso che la L.R. n. 1/1973, testé citata, agli articoli 9 e 10, detta disposizioni procedurali in merito all'iniziativa legislativa dei Consigli Provinciali e Comunali, specificando quanto segue:

- *“l'iniziativa legislativa si esercita mediante deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle deliberazioni all'uopo adottate dai Consigli interessati”*;
- nel caso di proposta presentata da Consigli di Comuni le funzioni di Presentatore Ufficiale della proposta legislativa sono esercitate dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia o da chi ne fa le veci;

- *“nel caso di presentazione di una proposta da parte di più Consigli Comunali, le relative deliberazioni debbono essere presentate congiuntamente entro sei mesi dalla prima deliberazione”*;
- di tale deposito si dà atto mediante processo verbale sottoscritto dal/dai presentatore/i;

Evidenziato che l'art. 28 dello Statuto del Comune di Verona prevede, al comma 2, che *“La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione delle circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, che disciplina altresì le forme di consultazione delle popolazioni interessate nel caso di variazioni delle circoscrizioni esistenti”*;

Precisato che l'art. 2 del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione dispone, al comma 3, che *“Il numero, la delimitazione e la denominazione delle circoscrizioni sono modificati dal Consiglio Comunale su iniziativa dell'amministrazione comunale oppure su richiesta delle circoscrizioni interessate sentita la commissione consiliare al decentramento”*;

Visto l'art. 8-bis *“Spese per lo svolgimento dei referendum”* della L.R. n. 25/1992, inserito dalla L.R. n. 3/2020, che dispone che *“Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l'iniziativa sia assunta, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali”*;

Visto il parere favorevole P.G. n. 97877 del 12/03/2026 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 04/03/2026, espresso dal Consiglio della Circoscrizione 5^a nella seduta dell'11/03/2026, agli atti;

Visti:

- il D.Lgs.n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- il vigente Regolamento dei Consigli di Circoscrizione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente della Direzione Affari Generali e Decentramento e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, parte integrante del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore al Decentramento,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale:

1. di proseguire il percorso intrapreso nel 2021 dai Sindaci in carica dei Comuni di Verona, Villafranca di Verona e Castel d'Azzano, per il superamento della frammentazione dei centri decisionali della frazione denominata "Rizza", che incide negativamente sull'organizzazione territoriale, sull'assetto urbanistico e sulla gestione dei servizi alla comunità ivi residente, sfociato nel 2023 in un sondaggio esplorativo organizzato a cura del gruppo civico denominato "Tavolo delle idee per Rizza unita" tra i cittadini residenti nei territori della frazione Rizza, appartenenti ai tre Comuni di Villafranca di Verona, Castel d'Azzano e Verona, cui hanno partecipato in totale n. 1139 cittadini, residenti nella frazione Rizza, con esito favorevole maggioritario all'aggregazione al Comune di Villafranca di Verona;

2. di approvare, per l'effetto, l'allegata relazione illustrativa, che sviluppa la conformità della proposta di revisione delle circoscrizioni comunali ai criteri generali dettati dall'ex art. 10-bis della L.R. 25/1992 per la ripermimetrazione di Rizza, dove si indicano le ragioni civiche e, soprattutto, di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi, nonché l'allegata relazione descrittiva del confine con le relative cartografie, entrambe le relazioni predisposte dal Comune di Villafranca di Verona e acquisite al protocollo generale con P.G. n. 75286 in data 24/02/2026, dando atto che le stesse integrano, ai sensi dell'art. 4, comma 5, i criteri ex art. 10-bis della L.R. 25/1992:

- a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;
- b) superamento della frammentazione territoriale;
- c) contiguità territoriale;
- d) omogeneità economico, sociale e culturale;
- e) rispetto di soglie demografiche minime;
- f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali;

3. di esercitare, pertanto, l'iniziativa legislativa spettante al Consiglio Comunale di Verona ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della L.R. n.25/1992, dell'art. 20 dello Statuto del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1) e degli artt. 9, 10 e 24 della L.R. n. 1/1973 e ss.mm.ii., per proporre la variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Villafranca di Verona, Castel d'Azzano e Verona, al fine di accorpare la frazione Rizza al Comune di Villafranca di Verona, rappresentando al meglio gli interessi della comunità, promuovendone uno sviluppo unitario, coordinato e con un'efficace semplificazione delle attività e procedimenti di programmazione territoriale, urbanistica, di infrastrutturazione viaria, di gestione delle opere pubbliche, di organizzazione di servizi basilari come la scuola nel rispetto del "Sistema regionale delle autonomie locali", di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato a realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;

4. di designare il Sindaco del Comune di Verona, o suo delegato, a esercitare le funzioni di Presentatore Ufficiale della proposta di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/1973, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della L.R. n. 1/1973;

5. di dare atto che alle spese per lo svolgimento dei referendum contribuirà anche il Comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l'iniziativa sia assunta, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Veneto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali, e che la relativa spesa troverà copertura nell'ambito dei capitoli di spesa di competenza della Direzione Affari Generali e Decentramento;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta e al Consiglio regionale del Veneto per gli adempimenti conseguenti;

7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nell'Albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, nonché di adempiere agli obblighi di trasparenza in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 12, comma 1.

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito come rilevato dal sistema e proclamato dal Presidente:

- di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ritenuta l'urgenza di provvedere, nel rispetto delle tempistiche previste dalla L.R. n. 25/1992, all'avvio del procedimento di aggregazione della frazione Rizza della Provincia di Verona al Comune di Villafranca di Verona a norma della L.R. n. 25/1992 e ss.mm.ii. e della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

La Direzione Affari Generali e Decentramento, la Segreteria Generale e la Direzione Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Promozione della legalità provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.



Comune
di Verona

AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO

FIRMATARIO: NICOLA RINALDI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE N 12 del 12 marzo 2026

OGGETTO: AGGREGAZIONE AL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA DELLA FRAZIONE RIZZA DELLA PROVINCIA DI VERONA. PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI VERONA, VILLAFRANCA DI VERONA E CASTEL D'AZZANO DELLA PROVINCIA DI VERONA

*Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica relativamente alla proposta in oggetto.*

Data 12/03/2026

*Firmato digitalmente da:
Il Dirigente del Settore
NICOLA RINALDI*

AREA BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

TIPO ATTO: Proposta per il Consiglio Comunale N 12 del 12 marzo 2026

OGGETTO: AGGREGAZIONE AL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA DELLA FRAZIONE RIZZA DELLA PROVINCIA DI VERONA. PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI VERONA, VILLAFRANCA DI VERONA E CASTEL D'AZZANO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto

Note:

Data 13/03/2026

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario